

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

PROVINCIA DI VERONA

Collegio dei Revisori dei Conti

(nominato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Verona Est nr. 5 del 09.07.2015)

Oggetto: parere preliminare su deliberazione di Consiglio Comunale: "Approvazione accordo sulle condizioni di devoluzione dei nuovi investimenti sulla rete di distribuzione gas alla fine del contratto di servizio"

Il Collegio dei Revisori dei conti

Ricevuto in data 12/04/2017 la seguente documentazione:

1. Richiesta di parere preliminare del 12/04/2017 del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Colognola ai Colli, geom. Pozza Giambattista
2. Parere espresso dall'Avvocato Fera Stefano, legale dell'Ente, in data 14/04/2016 e relativo a quanto in oggetto
3. Bozza di accordo sulle condizioni di devoluzione dei nuovi investimenti sulla rete di distribuzione gas alla fine del contratto di servizio

Rilevato che:

1. La società Uniservizi Spa è concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Colognola ai Colli in virtù di contratto di servizio del 23/09/2008; la scadenza contrattuale è fissata per il 31/10/2018.
2. Il Comune di Colognola ai Colli è socio della società Uniservizi Spa in virtù della proprietà di n. 19.057 azioni correlate, corrispondente ad € 19.057,00 pari al 1,11% dell'intero capitale sociale. Il capitale sociale di Uniservizi Spa pari ad € 1.718.860,00 è composto interamente da azioni correlate con la seguente composizione societaria



(Handwritten signatures and initials)

3. In virtù di quanto stabilito al punto 6 dello statuto sociale di Uniservizi SPA, le azioni di proprietà del Comune di Colognola sono correlate alla convenzione per la gestione della rete di distribuzione del gas servito dall'impianto di proprietà del Comune stesso; le suddette azioni correlate attribuiscono il diritto di recedere dalla società nel caso in cui si avverino tutte e tre le seguenti condizioni: mancata aggiudicazione della nuova gara da parte della società, cessione dell'impianto di distribuzione del gas al nuovo gestore e riscossione del relativo valore di rimborso da parte della società. Il valore di liquidazione delle azioni sarà pari al valore del patrimonio netto contabile correlato al socio recedente, determinato dopo la cessione dell'impianto di distribuzione presente nel suo territorio e l'incasso del relativo valore di rimborso da parte della società, detratti tutti gli oneri, tasse, imposte e spese applicabili alla cessione dell'impianto.
4. In virtù di quanto previsto al punto 6.3 dello statuto sociale di Uniservizi Spa, tutte le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatto salvo il diverso criterio di suddivisione degli utili e delle perdite secondo quanto stabilito dall'art. 26 dello statuto sociale stesso.
5. L'art. 26.2 lettera b) dello statuto sociale di Uniservizi Spa prevede che i risultati di esercizio, positivi o negativi, riferiti alle attività correlate a particolari categorie di azioni sono attribuiti unicamente alla specifica categoria

Esaminata la bozza di accordo sulle condizioni di devoluzione dei nuovi investimenti sulla rete di distribuzione gas alla fine del contratto di servizio del 5/4/2016 ed in particolare l'articolo 6 nel quale si conviene che, "alla data di cessazione del servizio da parte di Uniservizi per effetto del subentro del nuovo gestore nel territorio comunale, nel caso in cui il patrimonio netto delle azioni correlate del Comune di Colognola al Colli avesse un valore negativo, lo stesso Comune provvederà, in qualità di socio, a ripianare ad Uniservizi l'importo corrispondente al valore negativo medesimo" e nella stessa bozza di accordo viene citata che ci sarà una previsione negativa di Euro 436,613.

Esaminato il dettagliato parere espresso il 14/04/2016 dall'avv. Stefano Farla, nel quale viene fatta una valutazione complessiva sulla bozza di accordo con epilogo "le pattuizioni esaminate al punto 1) non appaiono compatibili con le norme vigenti"; relativamente a tale parere non è stata considerata la parte di analisi relativa all'ipotesi di conferimento delle reti comunali essendo questa una operazione che il Consiglio Comunale del 20.02.2017 ha deciso di non adottare.



Esaminata la mail del 15/02/2017 dell'avv. Stefano Ferla nella quale sostiene che nella formalizzazione dell'accordo appaiono riconoscimenti (almeno potenziali) di debiti a carico del Comune (con riflessi economico-finanziari sul bilancio)

Visto che il segretario comunale ha formalizzato le proprie osservazioni sulla bozza di accordo sostenendo che non può essere acquisito parere favorevole di regolarità teorica ad una proposta di delibera che contenga nella transazione gli elementi di cui art. 6, obbligo di riporto, della bozza di accordo

Per tutto quanto rilevato esprime che l'operazione prospettata ha importanti profili di criticità e che l'impatto di tale accordo si tradurrebbe inevitabilmente nei dati economico - finanziari del Bilancio dell'Ente;

viste anche le osservazioni riportate dall'Avv. Ferla nella relazione del 14/04/2016 nella quale emergono degli elementi non corretti nella valorizzazione degli investimenti;

visto che la bozza di accordo prevede tra le altre cose la modifica dello statuto societario per introdurre un obbligo di riporto delle perdite da parte del Comune di Colognola ai Colli

viste le osservazioni del Segretario Comunale del 20/02/2017

si esprime parere negativo sulla congruità, coerenza e attendibilità contabile relativamente agli effetti economico - patrimoniali derivanti dalla formalizzazione della bozza di accordo sulle condizioni di devoluzione dei nuovi investimenti sulla rete di distribuzione del gas alla fine del contratto di servizio in oggetto.

Colognola ai Colli, 04/05/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

(dott. Carlo Chinellato)

(dott. David Tessari)

(rag. Cristina Zarpellon)

